

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della
parte II della Costituzione (1429-B)**

EMENDAMENTI

Art. 40.

40.1c

BIGNAMI, CASALETTO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

40.600

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «per le attività relative al» con le
seguenti: «per la liquidazione del suo».*

40.3c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCXSIA, BOTTICI, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «per le attività» con le seguenti: «da concludere in ogni caso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assicurando il compimento della gestione delle attività».

40.601

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sostituire le parole: «, compreso quello immobiliare, nonché» con la seguente: «e».

40.200

MARCUCCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è costituita l'Amministrazione parlamentare, risultante dall'unificazione delle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è istituito il ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione parlamentare nel quale confluiscono i dipendenti appartenenti alle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

40.201

GUERRA, DIRINDIN, GATTI, LO GIUDICE, D'ADDA

Al comma 4, dopo: «legge dello Stato», aggiungere: «che deve essere approvata secondo la procedura di cui all'articolo 70, comma 4».

40.0.200

MARCUCCI

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

«Art. 40-bis - (*Disposizioni di coordinamento*) – 1. Negli articoli della Costituzione non espressamente modificati dalla disposizioni precedenti della precedente legge l'espressione "Parlamento in seduta comune dei suoi membri" è sostituita da: "Parlamento", l'espressione: "Presidente della Camera" e: "Presidente del Senato" sono sostituite da: "Presidente del Parlamento", le parole: "Camera", "Camera dei Deputati", "Senato", "Senato della Repubblica", "le due Camere", "ciascuna Camera", "Camere", "Camere nuove" "Camere o anche una di esse" sono sostituite dalla parola: "Parlamento". Il predicato, l'articolo e le preposizioni articolate delle proposizioni che si riferiscono alle disposizioni suddette sono, conseguentemente, volti al singolare.»
